

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE,
DI CUI ALL'ART. 45 e s.m.**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (pubblicato nel S.O. n. 45 alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305), e si applica nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

All'interno del presente Regolamento il Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e le relative modifiche ed integrazioni sono menzionate come "Codice".

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori (compresi il project financing ed appalto integrato), servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile anche alle procedure relative a servizi e forniture.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. È possibile destinare, una quota non superiore all'1% dell'importo posto a base di gara per la struttura di supporto al RUP con affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo anche ai soggetti non per forza titolari di partita iva.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 15 co. 6 ed all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. In sede di approvazione dei vari livelli di progettazione, di lavori, servizi o della forniture, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso che potrà essere anche rivisitato in occasione di stesura di perizie di varianti nei limiti indicati nel prosieguo.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili di procedimento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale dell'Ente designato a collaborare con i suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di Settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Tali nominativi possono essere indicati o variati anche ex post nell'atto di liquidazione chiarendo per ciascuno le mansioni svolte.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato o personale di collaborazione che svolgono ruoli di supporto al RUP all'interno dell'ente (vincitori di borse studio, servizio civico, ecc.) , compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente. A tali soggetti possono essere liquidate somme, la cui entità è da definire con la determina di liquidazione, entro il max dell'1% dell'importo a base d'asta di cui al co. 6 art 15 della D.Lgs. 36/2023.
3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto

- l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Tali collaboratori possono essere individuati anche presso altre aree organizzative previa intesa tra i responsabili. In caso di carenza di specifiche professionalità interne all'ente, i compiti di supporto possono essere affidati a soggetti appartenenti ad altra ente che godranno delle risorse di cui al presente fondo.
4. L'aliquota destinata ai destinatari di funzioni tecniche, ai collaboratori o al personale di supporto (questi ultimi nei limiti di cui al co.2 del presente articolo), può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del settore in sede di liquidazione, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i.
 5. Le funzioni o mansioni (comprese quelle tecniche) del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti simili in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione
 6. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, nell'atto di conferimento o in successivo possono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
 7. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 8. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
 9. Il personale indicato nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché confermata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
 11. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. Incrementa altresì le risorse di cui al successivo art. 7 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale esterno (da intendersi professionista con P. Iva), perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima (servizi di ingegneria o affini) oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi -indipendentemente dal loro valore- in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincrementazione.

Art. 6

Centrali di committenza o in convenzione

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza o in convenzione con altri enti, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata, e per le quote da corrispondere alla centrale di committenza comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice (che così recita: ai dipendenti della centrale di committenza è corrisposta una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale, o eventualmente, anche in parte, riparametrando le percentuali attribuibili alle altre funzioni svolte all'interno dell'ente, sulla

scorta di quanto indicato nel provvedimento di liquidazione delle competenze di cui si dirà nei seguenti articoli.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di Settore di cui all'art. 18;
 - dalla quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento.
2. È possibile istituire una struttura di supporto al RUP, ed ex art 15 del D.Lgs. 36/2023, possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara, per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
3. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e sono assoggettata ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di strutture, impianti tecnologici e/o informatici tecnico-gestionali per le attività di programmazione, progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, calcolo, collaudo di oo.pp. e gestione di contratti pubblici.
4. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo Lavori a b.a.	Percentuale (%)
da euro 5.000,00 a euro 5.000.000,00	2,00 %
da euro 5.000.000,01 fino alla soglia comunitaria	1,90 %
oltre la soglia europea	1,80 %

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, **contribuiscono a determinare l'incentivo** secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, **sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura**; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma (salvo diversa percentuale *-maggiore o minore-* indicata nel provvedimento di liquidazione finale) attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale riconosciuta di norma
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del DIP o del documento di fattibilità delle alternative progettuali o Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%

Predisposizione dei documenti di gara e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5%
Direzione dei lavori o Direttore dell'esecuzione	6%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	3%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono aumentate in conformità all'atto di liquidazione. Tale circostanza consente, inoltre, l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è di norma (salvo diversa percentuale *-maggiore o minore-*indicata nel provvedimento di liquidazione finale) così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo Servizi e Forniture a b.a.	Percentuale (%)
Fino alla soglia di € 5.000.000	2,00 %
Oltre la soglia comunitaria di €. 5.000.000,00	1,90 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia da nominare (anche se non nominato) il direttore dell'esecuzione, che può anche coincidere con il Responsabile di Settore o con il RUP.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Percentuale riconosciuta di norma
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20%
Redazione del progetto (livello unico)	13%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Regolare esecuzione	5%

Totale	100,00%
---------------	----------------

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono aumentate in conformità all'atto di liquidazione. Tale circostanza consente, inoltre, l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile di Settore tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹. Al riguardo l'amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro. In tal caso si procederà alla liquidazione delle attività effettivamente svolte attingendo sul predetto capitolo di spesa.
3. Le funzioni o mansioni (comprese quelle tecniche) del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione

¹ A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile

4. In ogni caso i dipendenti che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi in tutto o in parte dall'incentivazione.
5. In caso di trasferimento o pensionamento, l'incarico espletato ed il ruolo svolto nell'ambito del progetto verrà riconosciuto e quindi liquidato, al pensionato o al trasferito, proporzionalmente allo stato di avanzamento del procedimento in atto al momento del trasferimento o del pensionamento. La liquidazione dovrà avvenire contestualmente a quella degli altri soggetti.
6. Il responsabile unico del progetto, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito (mediante atto formale del responsabile dell'Area che ha apposto il parere tecnico sulla delibera di approvazione del progetto) con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
 - c) rinuncia all'incarico;
 - d) revoca del mandato per disposizione del Dirigente/Responsabile dell'Area che ha apposto il parere tecnico sulla delibera di approvazione del progetto .
7. In tali casi, tali figure hanno diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative.
8. Intervenuta espressamente la sostituzione del responsabile unico del progetto, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
9. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali e per l'aggiornamento periodico dei tecnici che possono essere incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.
10. È a carico della stazione appaltante la stipula delle polizze assicurative che coprano i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 (in accordo a quanto espressamente previsto dal co. 4 art 2 del codice) a valere sulla quota del 20% di cui all'art. 7 del presente regolamento ovvero con apposito accantonamento sul quadro economico di spesa dell'intervento.
11. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.
12. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a. Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b. Dirigente/funziionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
- c. Rappresentante della R.S.U;
- d. Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare (anche verbalmente) il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, di norma, al responsabile dell'attività o ad altri soggetti così come individuati nella determina di liquidazione.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

Si applica quanto disposto dal codice con le medesime percentuali riconosciute alle varie funzioni svolte così come indicate nel presente regolamento.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause conseguenti alle casistiche di cui all'articolo 120, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A" allegata. In tal caso, la suddetta riduzione non si applica qualora i ritardi siano riconducibili ad elementi che li giustificano per ricondurre le procedure di esecuzione dell'appalto al pieno rispetto delle norme vigenti in materia di realizzazione dei contratti pubblici o di finanziamento dell'opera (*ad es: tempo intercorrente per la stesura e l'approvazione della variante o variazione esecutiva da parte di enti terzi e/o finanziatori o acquisizione di nulla osta di enti terzi*).
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A" allegata. In tal caso, la suddetta riduzione non si applica qualora i ritardi siano riconducibili ad elementi che li giustificano per ricondurre le procedure di esecuzione dell'appalto al pieno rispetto delle norme vigenti in materia di realizzazione dei contratti pubblici o di finanziamento dell'opera (*ad es: tempo intercorrente per la stesura e*

l'approvazione della sulla variante o variazione esecutiva da parte di enti terzi e/o finanziatori o acquisizione di nulla osta di enti terzi).

Tabella "A"		
Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	5 %
	Dal 20,01 % al 45 % del tempo contrattuale	10 %
	Dal 45,01 % al 75 % del tempo contrattuale	15 %
	Dal 75,01 % al 100 % del tempo contrattuale	20 %
	Oltre il 100 % del tempo contrattuale	25 %

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente e viene pagata direttamente ai soggetti (in busta paga), (sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto), che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale determina è di competenza del Dirigente/Responsabile dell'Area che ha apposto il parere tecnico sulla delibera di approvazione amministrativa del progetto, anche se la liquidazione comprende quote che lo riguardano (fermo rimanendo la possibilità che altro responsabile di settore o il Segretario dell'ente attesti al riguardo l'erogabilità dell'incentivo al fine di mitigare situazioni di possibile conflitto di interessi).
2. La liquidazione dell'incentivo avviene in ragione di quanto maturato da ciascuna unità di personale. In accordo alla seguente tempistica:
 - a Per tutti gli incentivi (esclusa la fase esecutiva e quelli riconducibili al Responsabile del Procedimento): alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
 - b L'incentivo di cui al Responsabile del Procedimento: e quelli riconducibili (collaboratori) a tale figura: 50% alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e l'ulteriore 50% al termine dei lavori ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo;
 - c per gli incentivi di cui alla fase esecutiva al termine dei lavori ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo;

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati alle funzioni tecniche spettanti al personale incaricato ed ai loro collaboratori, per le attività già liquidate sulla base dei criteri previsti nel precedente Regolamento Comunale, approvato con delibera di G.M. n. 255 del 08/11/2018.
3. Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche espletate ma non ancora liquidate sia relative a progetti approvati con il D.Lgs. 50/2016 e precedenti che in vigore del D.Lgs. 36/2023, (fatte salve le quote degli incentivi già liquidati/pagati, fermo rimanendo la verifica, a saldo, che il

totale del liquidato ai dipendenti nel caso di intervento liquidato applicando il precedente regolamento e quello di cui al presente, non superi comunque la quota dell'80% del 2 %),

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.